



PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO



Direttore dipartimento :

ing. Giulio Bernetti

Gruppo di lavoro :

arch. Ezio Golini
dott. Michele Grison
arch. Manuela Parovel
m.o. Mauro Pennone
p.i. Andrea Zacchigna

Analisi

Estratti di leggi e regolamenti
della città di Trieste dal 1754 al 1916

Data

Ap 3d

ESTRATTI di LEGGI e REGOLAMENTI EDILIZI della CITTÀ di TRIESTE dal 1754 al 1916

PREMESSA

Dal 1706 al 1918 Trieste è stata governata dall'Impero Austro -Ungarico che realizza intorno al nucleo di antica origine, una grande città portuale impostata sul reticolo compatto degli isolati.

Questo disegno urbano, che si è consolidato in oltre due secoli di continuità politico-amministrativa, ha resistito alle leggi ed ai regolamenti che dal 1918 in poi si sono basati su indici di fabbricabilità.

Per tutelare i principi insediativi della città austriaca fondati sull'uso dell'isolato -ripartito in lotti- e la costruzione dei fronti a filo stradale è necessaria la conoscenza delle norme edilizie che lo hanno prodotto.

Dalla raccolta *“Due secoli di regolamenti edilizi a Trieste”* curata dalla Dott.sa Nicoletta Guidi e dalla Legge Edile del 1916 sono state estrapolate quelle norme che -divise per temi progettuali, quali allineamenti, altezze cortili etc.- aiutano a comprendere la costruzione della città.

RELAZIONE

Nel corso del Settecento, nel pieno dello sviluppo economico e dell'espansione urbanistica della città di Trieste, mancavano specifiche norme in materia edilizia. Con la promulgazione del Portofranco infatti, la città doveva far fronte alla necessità di ospitare gli innumerevoli commercianti che affluivano da vari paesi e quindi per favorire al massimo la libertà dei privati, l'attività edilizia era regolata unicamente da disposizioni riguardanti interessi comuni, quali la tutela della città dai pericoli d'incendio.

Nel 1754 fu infatti emanato un editto contenente norme antincendio che, con riflessi in campo edilizio, costituì la base per la legislazione e regolamenti successivi. Un aspetto importante di questo editto riguardava il divieto di rendere abitabili i sottotetti, permettendo di abitare quelli che erano già occupati purchè pavimentati in cotto e con pareti in muratura.

Queste prescrizioni con valore antincendio permangono fino alla fine dell'Ottocento, anche quando per far fronte alla crescente domanda di abitazioni, soprattutto da parte dei ceti meno abbienti, fu eliminato il divieto di abitare le soffitte (1883).

Di interesse particolare è da considerare il lungo dibattito che la Dieta Provinciale della città di Trieste affrontò per eliminare tale divieto: da una parte erano schierati coloro che vedevano nei sottotetti, l'unica possibilità abitativa per la classe operaia e impiegatizia, dall'altra coloro che sostenevano che in tal modo si agevolava la speculazione edilizia dei proprietari a discapito della pubblica igiene.

Alla fine con la Legge Edilizia del 1888 fu stabilito che le soffitte fossero abitabili, con pavimento isolato da uno strato di calcinacci alto 10 cm., con solai coperti di mattoni e altezza media del locale non inferiore a m. 2,5.

In seguito con la Legge Edile del 1916 fu variata l'altezza media portata a m. 2,80 e fissata un'altezza minima pari a 2 m., con l'introduzione della necessità di stabilire un valore minimo per l'illuminazione pari ad 1/40 dell'area pavimentata. L'aspetto esteriore ed il valore estetico era regolato

unicamente da quanto stabilito nel corso del Settecento e cioè che per mantenere l'omogeneità dell'edificato era richiesto l'adeguamento di ogni edificio allo stile degli edifici circostanti e di regolarsi nella costruzione “relativamente al modo delle altre fabbriche poste nella medesima fila...” (C.R. Governo b. 21 pag. 49).

Non fu mai fatto riferimento al decoro e alla qualità del prospetto fino al 1854 quando fu compilato un Regolamento Edile che instaurava la “Commissione d'Ornato”: non più quindi architettura votata unicamente a dettami di praticità e utilità, ma anche precisi criteri estetici.

La Commissione aveva il compito di esaminare tutto ciò che si riferiva “alle facciate esterne, agli ornamenti esteriori degli edificij ed alla applicazione od affissione di nuove insegne; come generalmente tutto ciò che sta in relazione coll'Ornato e colla regolarità delle vie e piazze delle città e suoi prossimi contorni”. (art.XXIX)

Venne prescritto l'internamento delle tubature del gas illuminante, il divieto di costruire gradini al di fuori della linea delle case ed erigere frontoni al pianoterra e affiggere insegne e segnali simbolici al di fuori della linea delle case.

Nel 1883 la Dieta Provinciale di Trieste promulgò un nuovo regolamento edilizio, organizzato in 102 articoli.

Particolare importanza assumono gli artt. 21-22 che introducono per la prima volta la variabile dell'altezza dell'edificio.

Sino a questa data infatti vigeva semplicemente l'invito ad adeguarsi all'altezza degli edifici circostanti, quindi anche per esigenze dettate da problemi statici, non superare i tre piani.

Ora viene messa in relazione la larghezza della sede stradale con l'altezza dell'edificio che vi prospetta, ecco quindi che “edifici nuovi o interamente ricostruiti su vie larghe fino a 6 metri non possono avere più che piè piano e due piani superiori con la complessiva massima altezza di metri 14; quelli su vie larghe da 6 a 9 metri il piè piano e tre piani superiori con la complessiva massima altezza di metri 18, quelli su vie larghe 9 metri o più il piè piano a 4 piani superiori con la complessiva massima altezza di metri 22”. (art.21)

Con il passare degli anni l'altezza degli edifici tese ad aumentare, già nel 1888 le prescrizioni furono modificate e gli edifici su vie di metri 6 devono essere alti al massimo 17 metri, quelli su vie da 6 a 9 metri al massimo 21 metri, gli altri al massimo 25 metri.

Con la Legge Edile del 1916 che doveva ridurre l'altezza dei fabbricati, furono introdotte modifiche: gli edifici non potevano superare, per vie larghe, fino a metri 6, i due piani, per un totale di 13 metri in altezza; in vie larghe tra 6 e 9 metri, e tre piani e 16 metri; in vie larghe oltre i 9 metri, i 4 piani e i 20 metri.

Con queste norme non si riuscì a frenare la spinta a costruire sempre più in altezza, e inoltre “lungo tutta la facciata al pian terreno sia costruito un porticato avente in altezza almeno 5 metri di luce netta e in larghezza almeno 4 metri netti ceduti al comune col diritto di passaggio”.

Si elevarono i massimi in altezza e quando l'altezza era eccessiva, si poteva ricorrere all'arretramento della facciata per 3 metri, al fine di evitare il restringimento delle vie.

Nel 1916 ulteriori specificazioni di notevole importanza riguardano i cortili, terrazze, chiostrine (art.58) “destinati a dare aria e luce a locali di un edificio e che devono essere di regola parte integrante del rispettivo fabbricato “ che erano già state oggetto di attenzione nel corso del 1888 quando vennero fissate le ampiezze minime di questi spazi che dovevano avere larghezza media non minore di un terzo della lunghezza media.

DOCUMENTAZIONE

Regolamento contro gli incendi (1754)

Ordnung für die Stadt de anno 1754, Suprema Cesarea e Reggia Intendenza Commerciale - 1754, Provvedimento dd. ed entrata in vigore 1 dicembre 1754.

Ordinanza contro gli incendi (1801)

Zirkularverordnung des triester k.K. Guberniums, Governatore della città di Trieste- 1801, Ordinanza n.991 dd. ed entrata in vigore 3 marzo 1801.

Regolamento Edilizio (1825)

Regolamento in oggetti di fabbriche, I.R. Magistrato pol. econ.- 1825, Regolamento n.7688 dd. ed entrata in vigore 19 novembre 1825 e successive modifiche al 31 ottobre 1854.

Regolamento Edilizio (1854)

Regolamento edile per la città di Trieste e suo circondario, I.R. Luogotenenza, Regolamento n. 1367 dd. 13 luglio 1854 ed entrata in vigore 1 novembre 1854 al 11 febbraio 1885.

Regolamento edilizio (1884)

Relazione della Giunta provinciale sulla istanza della Società Operaia Triestina perché nella nuova legge edilizia siano accolti gli opportuni provvedimenti a sicurezza e tutela degli operai sul lavoro. Discussione generale ed articolata fino inclusive al §31 del progetto proposto dalla Giunta provinciale, di una nuova legge edilizia, Dieta Provinciale di Trieste-1881 , deliberazione dd. 19 ottobre 1881.

Discussione articolata dall'art. 32 in poi ed approvazione complessiva del progetto di una nuova legge edilizia, Dieta Provinciale di Trieste-1881, deliberazione dd. 20 ottobre 1881.

Presentazione del progetto riformato di una legge edilizia provinciale e discussione del medesimo fino all'art.52 inseritovi un nuovo art. 53, Dieta Provinciale di Trieste-1883, deliberazione dd. 19 ottobre 1883.

Relazione della giunta provinciale nella propria attività e sul programma degli oggetti da trattarsi nella presente sessione dietale, Dieta Provinciale di Trieste- 1884, Deliberazione dd. 25 ottobre 1884.

Legge edilizia (1888)

Legge edilizia del 1888 , Imperatore dell'Austria- Ungheria –1888, Sovrana risoluzione dd.18 aprile 1888 ed entrata in vigore 15 giugno 1888 e successive modifiche al 24 settembre 1925.

Legge Edile (1916)

Legge Edile del 1916, Ordinanza Imperiale del dicembre 1916 con la quale è introdotta una nuova legge edile per Trieste, città immediata dell'Impero,B.L.P.

CONTENUTO

Allineamenti

Altezza edifici

Schema rapporto tra larghezza stradale-altezza edifici

Piani terra

Cortili e terrazze

Sintesi storica delle norme riguardanti cortili e terrazze

Tetti e soffitte

Sintesi storica delle norme riguardanti soffitte e tetti

Altezza abitazioni

Scale

Cucine

Materiali e sistemi di costruzione

Regolamento edile per la città di Trieste e suo circondario 1854

b) Dai disegni dovrà rilevarsi la pianta, il profilo e la facciata dell'edificio, come altresì la prescelta tiuta e l'ideata decorazione.

Nella pianta del pianterreno dovrà indicarsi la linea della facciata delle attigue case, dell'ente dei giardini o delle corti adiacenti, come altresì il livello della via controposta, il numero delle case confinanti ed il nome delle contrade.

d) Trattandosi di avanzare o di ritirare la linea di fabbrica d'un edificio, il piano di situazione da prodursi pure in due copie conformi dovrà far risultare ambedue le linee di strada, e dimostrare l'area totale della pianta dell'Edificio antico indicando sopra la medesima la pianta della nuova casa.

§. X. Se all'atto di riedificare un edificio pubblici riguardi fossero per esigere il ritiro della linea di fabbrica, la questione dell'eventuale indizzo verrà sempre pertrattata separatamente.

In tal caso però non verrà concesso il ricercato assenso di fabbrica se non quando sarà digna convenuto il prezzo d'indennizzo ed il modo d'utilizzazione interinale del fondo da abbandonarsi.

Seduta della Dieta Provinciale di Trieste 1881

Art. 4.
Contenuto dei piani.
I disegni devono essere estesi sopra carta solida o tela, essere delimitati nitidamente e correttamente, offrire un esatto concetto dell'opera tanto in linea statica che estetica, e contenere specialmente:
a) la situazione del fondo di fabbrica per quanto occorre a ben determinarlo, coll'indicazione degli edifici esistenti sul medesimo, delle vie attigue, dei caseggiati vicini, dell'allineamento e livello approvati;
b) le cantine, i sotterranei, i canali, i corsi d'acqua, i mondezzi, i pozzi, le cisterne e inoltre il canale pubblico nel quale hanno da immettere i canali della casa;
c) le piante di tutti i piani nuovi ed esistenti, comprese le soffitte e la sezione di tutto l'edificio attraverso le scale;
d) le facciate con le ideate decorazioni;
e) i particolari di costruzione non comuni in ferro, ed
f) per fabbriche su vie non ancora regolate o su aree sensibilmente inclinate, l'inclinazione a norma dei punti di livello precedentemente approvati.
Sono da indicarsi con cifre numeriche le grossezze dei muri, le altezze dei piani, quella dal suolo al tetto e al comignolo di esso, e da distinguersi col color rosso la muratura progettata, col giallo quella da demolirsi, in nero le parti da conservarsi, in bruno quelle di legno.

§. IV. L'istanza di chi vuole eseguire una fabbrica devono essere corredate di piani firmati da un patentato architetto, capo-maestro, o maestro muratore, sul quale graverà la responsabilità per l'esattezza tecnica dei medesimi.

a) Questi piani debbono sempre prodursi in doppio esemplare, ed essere controfirmati dai confinanti in prova del loro consenso.

b) Ciascun disegno indicherà la muratura da erigersi con color rosso, quella da demolirsi con color giallo, la parte da conservarsi con color nero, ed il legname nuovo con color bruno. - I legname da eliminarsi non avrà colore.

Art. 56.
Aree e vie formate in una partizione.
Le aree da fabbrica risultanti da una partizione devono essere tali da permettere la costruzione di edifici sufficientemente provvisti d'aria e di luce.
Le vie progettate devono correre in linea possibilmente retta, e avere una larghezza di 20 metri almeno per le principali e di metri 15 per le secondarie. Il nuovo tracciato deve stare in relazione con le vie adiacenti.
La larghezza delle pubbliche vie in rioni già esistenti della città non deve essere minore di 15 metri per le principali e di 11 per le secondarie.
Sono possibilmente da evitarsi gli angiporti (androne).

Seduta della Dieta Provinciale di Trieste 1881

Art. 60.
Cessioni di vie al Comune nelle partizioni.
Avvenendo uno scompartimento di terreno devono le parti cedere gratuitamente al Comune per uso di pubblica via le frazioni che a questo scopo risultano destinate nello scompartimento.

Qualora in occasione d'uno scompartimento l'Autorità destina un'area per uso di piazza, deve essere ceduta gratuitamente una zona di 15 metri di larghezza lungo le linee di fabbrica.

Per la cessione di altre aree il Comune deve indennizzare il proprietario.

Art. 61.
Cessioni al Comune in altri casi.
Se in occasione di fabbriche nuove, di ampliamenti o ricostruzioni di edifici esistenti, l'Autorità ha fissato una nuova linea di fabbrica, per la quale viene ritirato il confine del fondo, il proprietario deve cedere al Comune il tratto di fondo reso per tal modo vacante, o che viene destinato ad uso pubblico.
Il Comune deve prestare indennità per il fondo in tal modo cedutogli.

Art. 62.
Espropriazione.
All'infuori dei casi sopra indicati il Comune può invocare l'espropriazione forzata dalle competenti Autorità, qualora si rendesse necessaria per viste di pubblica utilità.

Seduta della Dieta Provinciale di Trieste 1881

Art. 58.
Inciamento della linea e dei livelli su terreni ripartiti.
Prima d'intraprendere qualsiasi costruzione sui fondi ripartiti devono dall'Autorità essere tracciate le aree e segnati i livelli per le nuove vie.

Seduta della Dieta Provinciale di Trieste 1883

Art. 60.
Cessioni di vie al Comune nelle partizioni.
Chi domanda l'approvazione di uno scompartimento di terreni deve cedere al Comune gratuitamente e libere da oneri le aree necessarie per formare le vie che attraversano o recingono i terreni da ripartirsi ed eseguire a sue spese i lavori di scavo e d'interramento richiesti per formare il livello di queste vie.
Se il proprietario viene a conseguire area da fabbrica soltanto a un lato della via, l'obbligo suo di cedere gratuitamente il terreno per queste vie si limita alla metà della futura larghezza di essa.
Qualora in uno scompartimento di terreni l'Autorità destina una superficie per pubblica piazza, il fondo a ciò necessario è da cederli verso indennizzo. Soltanto una zona larga 15 metri lungo la linea di fabbrica deve essere ceduta gratuitamente.

Seduta della Dieta Provinciale di Trieste 1883

Art. 61.
Espropriazioni e indennità.
Se in occasione di fabbriche nuove, di ampliamenti o ricostruzioni di edifici esistenti, l'Autorità ha fissato una nuova linea di fabbrica, per la quale viene ritirato il confine del fondo, il proprietario deve cedere al Comune il tratto di fondo reso per tal modo vacante, o che viene destinato ad uso pubblico.
Il Comune deve prestare indennità per il fondo in tal modo cedutogli.

Seduta della Dieta Provinciale di Trieste 1881

X Art. 21.
Altezza degli edifici.

Edifici nuovi o interamente ricostruiti su vie larghe fino a 6 metri non possono avere più che pie' piano e due piani superiori; quelli su vie larghe da 6 a 9 metri, il pie' piano e tre piani superiori; quelli su vie larghe 9 metri o più, il pie' piano e quattro piani superiori.

Non è permesso di costruire più di quattro piani abitabili oltre il pie' piano.

Le stesse norme valgono per gli alzamenti di edifici esistenti.

X Art. 22.
Norme per determinare l'altezza.

Quando il tratto della via corrispondente alla fronte della casa non è di larghezza uniforme, dà norma la media larghezza di questo tratto di via.

Se in forza d'un piano di allineamento approvato la via deve essere allargata, dà norma la nuova larghezza stabilita per la via.

Se un edificio tocca più vie di larghezza diversa, dà norma la più larga.

La larghezza delle vie si misura dal vivo del muro delle opposte facciate.

Seduta della Dieta Provinciale di Trieste 1883

Art. 21.
Altezza degli edifici.

Edifici nuovi o interamente ricostruiti su vie larghe fino a 6 metri non possono avere più che pie' piano e due piani superiori, con la complessiva massima altezza di metri 14; quelli su vie larghe da 6 a 9 metri, il pie' piano e tre piani superiori con la complessiva massima altezza di metri 18; quelli su vie larghe 9 metri o più il pie' piano e quattro piani superiori con la complessiva massima altezza di metri 22.

Non è permesso di costruire più di quattro piani abitabili oltre il pie' piano.

Le stesse norme valgono per gli alzamenti di edifici esistenti.

L'altezza si misura dal marciapiedi al sommo della cornice.

Seduta della Dieta Provinciale di Trieste 1884

Art. 21.
Altezza degli edifici.

Edifici nuovi o interamente ricostruiti su vie larghe fino a 6 metri non possono avere più che pie' piano e due piani superiori, con la complessiva massima altezza di metri 14; quelli su vie larghe da 6 a 9 metri, il pie' piano e tre piani superiori con la complessiva massima altezza di metri 18; quelli su vie larghe 9 metri o più il pie' piano e quattro piani superiori con la complessiva massima altezza di metri 22.

Non è permesso di costruire più di quattro piani abitabili oltre il pie' piano.

Le stesse norme valgono per gli alzamenti di edifici esistenti.

L'altezza si misura dal marciapiede al sommo della cornice.

Legge Edilizia 1888

Art. 21.
Altezza degli edifici.

Edifici nuovi o interamente ricostruiti su vie larghe fino a 6 metri non possono avere più che pie' piano e due piani superiori, con la complessiva massima altezza di metri 17; quelli su vie larghe da 6 a 9 metri, il pie' piano e tre piani superiori, con la complessiva massima altezza di metri 21; quelli su vie larghe 9 metri o più, il pie' piano e quattro piani superiori, con la complessiva massima altezza di metri 25.

Non è permesso di costruire più di quattro piani abitabili oltre il pie' piano.

Le stesse norme valgono per gli alzamenti di edifici esistenti.

L'altezza si misura dal punto più alto del terreno circostante, rispettivamente del marciapiede, al sommo della cornice.

Per edifici senza facciata sopra una pubblica via e costruiti con prospetto sopra un cortile, l'altezza verrà regolata a norma dell'art. 46.

Resta riservata all'Autorità la facoltà di concedere maggiori altezze per edifici monumentali.

N.B. l'art. 22 (norme per determinare l'altezza) è rimasto invariato dal 1881 al 1888

Legge Edile 1916

Altezza dei fabbricati.

§ 52.

Edifici nuovi o interamente ricostruiti o ampliamenti di edifici esistenti eccezione fatta per quelli isolati di cui il titolo V, non possono superare i seguenti limiti di altezza e numero di piani:

per vie larghe fino a 6 m al massimo 2 piani e 13 m d'altezza,

per vie larghe da 6 a 9 m al massimo 3 piani e 16 m d'altezza,

per vie larghe da 9 m in su al massimo 4 piani e 20 m d'altezza.

Maggior numero di piani e maggiori altezze non potranno essere concesse se non alla condizione, non condonabile, che lungo tutta la facciata sia costruito al pianterreno un porticato avente in altezza almeno 5 m di luce netta ed in larghezza almeno 4 m netti (senza computare lo spessore dei pilastri) e che questo porticato sia lasciato sempre libero al pubblico passaggio, con ciò che sia iscritto nelle pubbliche tavole a favore del Comune tale servitù, col diritto di procedere in caso di ingombro come per le pubbliche vie.

Con questa premessa potranno essere concessi i seguenti massimi:

per una larghezza di via	mass. num. di piani	massima altezza	obbligo di arretramento di almeno 3 m per tutta la facciata
da 9 a 12 m	5	24 m	dai 20 m in su
da 12 a 15 m	5	24 m	nessuno
da 15 a 18 m	6	28 m	dai 24 m in su
oltre 18 m	6	28 m	nessuno

Nei novero dei piani sono compresi il pianterreno e le soffitte (vedi § 57). Se il pavimento del pianterreno si eleva più di 2 metri sopra il massimo livello marciapiede anche il sotterraneo va computato novero dei piani.

L'altezza massima si misura in asse delle facciate dal piano del marciapiedi, ed in mancanza di questo dal suolo stradale definitivo fino al ciglio della gronda o all'orlo superiore del cornicione di coronamento.

Quando un edificio sorge in ritiro di oltre 5 metri dalla linea stradale, l'altezza si misura dal livello definitivo del terreno antistante.

Parapetti ed attici massicci, che abbracciano l'intera lunghezza delle fronti dell'edificio, vanno computati nell'altezza dell'edificio stesso.

Per facciate lungo strade in pendenza l'altezza potrà superare tutt'al più di 1,50 metri quella massima consentita dalla larghezza della via.

Quando un edificio prospetta con fronte continuo su più vie, l'altezza massima si misura in asse della facciata prospettante sulla via di media pendenza.

Resta riservato al Consiglio municipale di concedere altezze superiori per edifici monumentali su vie larghe non meno di 20 metri.

La larghezza delle vie è determinata dalla distanza dal vivo delle facciate dei fabbricati che la fronteggia rispettivamente dalla distanza degli allineamenti dei fabbricati fissati.

Se il tratto di via davanti la fronte di fabbricati non è di larghezza uniforme, dà norma la media della larghezza di esso.

Per vie nuove in progetto o per vie da allargare o correggersi danno norma i nuovi allineamenti dei fabbricati approvati.

Per edifici tra vie a varie pendenze e larghezze o solcate da scalinate, il Consiglio municipale potrà concedere di caso in caso speciali facilitazioni in deviazione delle norme suindicate.

Nel piano regolatore possono essere stabilite altre restrizioni oltre le succitate, riguardo l'altezza ed il numero dei piani, per determinate zone di terreni nettamente circoscritte o per quelle che presentano speciali bellezze naturali.

Gli edifici agli angoli di vie potranno avere nella via più stretta l'altezza competente alla via più larga, però in una larghezza non maggiore di metri 15 misurata all'angolo.

Prospetti di un edificio su vie di differente larghezza avranno altezza corrispondente alla larghezza di ogni singola via.

Volendo ciò evitare, si potrà conseguire la necessaria maggiore larghezza della via piantando in ritiro l'edificio con una o più delle facciate; il ritiro non dovrà però essere minore di metri 3 e deve effettuarsi senza pregiudizio dell'estetica stradale. Lo spazio risultante dovrà essere di regola recintato lungo l'allineamento stradale e ridotto a giardino ed eventualmente per concessione dell'Autorità, potrà essere pavimentato corrispondentemente alle disposizioni dei marciapiedi, omettendo il recinto.

Eventualmente il ritiro potrà essere effettuato solo nei piani superiori lasciando al pianterreno un porticato libero al pubblico.

Se un edificio prospetta con fronte staccata su due vie, l'altezza di ciascuna facciata sarà regolata a seconda della larghezza della rispettiva via. Se invece la media distanza fra le due facciate è di m 13 o meno, l'edificio potrà avere l'altezza competente alla via più larga.

Lungo vie destinate ad essere fabbricate su un lato soltanto, gli edifici potranno avere la massima altezza col massimo numero di piani concesso, qualunque sia la larghezza della via.

Se un edificio viene a trovarsi dinanzi allo sbocco d'una via, la sua altezza verrà stabilita come se la linea stradale dirimpetto non fosse interrotta.

Il ritiro d'un fabbricato dalla linea stradale non altera, nei riguardi del presente articolo, la larghezza della via per gli edifici dirimpetto, per i quali resta normativa la distanza degli allineamenti fissati per la via stessa.

Schema rapporto tra larghezza strade - altezza edifici

	1881		1883		1884		1888		1916				
									EDIFICI NUOVI O INTERAMENTE RICOSTRUITI O AMPLIAMENTI DI ED. ESISTENTI		EDIFICI CON PORTICATO: ALTEZZA NETTA 5MT, LARGHEZZA NETTA 4MT		
	N°. PIANI	ALTEZZA	N°. PIANI	ALTEZZA	N°. PIANI	ALTEZZA	N°. PIANI	ALTEZZA	N°. PIANI	ALTEZZA	N°. PIANI	ALTEZZA	ARRETRAMENTO DI 3MT SU TUTTA LA FACCIATA
STRADE <= 6MT	p.t. + 2 piani		p.t. + 2 piani	<=14mt	p.t. + 2 piani	<=14mt	p.t. + 2 piani	<=17mt	2 piani	<=13mt			
6MT <= STRADE <= 9MT	p.t. + 3 piani		p.t. + 3 piani	<=18mt	p.t. + 3 piani	<=18mt	p.t. + 3 piani	<=21mt	3 piani	<=16mt			
STRADE > 9MT	p.t. + 4 piani		p.t. + 4 piani	<=22mt	p.t. + 4 piani	<=25mt	p.t. + 4 piani	<=25mt	4 piani	<=20mt			
9MT <= STRADE <= 12MT											5 piani	<=24mt	dai 20mt in su
12MT <= STRADE <= 15MT											5 piani	<=24mt	nessuno
15MT <= STRADE <= 18MT											6 piani	<=28mt	dai 24mt in su
STRADE > 18MT											6 piani	<=28mt	nessuno
NOTE:	p.t. + 4 piani massimo se la strada non ha larghezza uniforme, si prende la larghezza media se l'edificio affaccia su strade con larghezze diverse, vale la più larga la larghezza si misura dal vivo del muro alle opposte facciate	p.t. + 4 piani massimo l'altezza si misura dal marciapiede al sommo della cornice se la strada non ha larghezza uniforme, si prende la larghezza media se l'edificio affaccia su strade con larghezze diverse, vale la più larga la larghezza si misura dal vivo del muro alle opposte facciate	p.t. + 4 piani massimo l'altezza si misura dal marciapiede al sommo della cornice se la strada non ha larghezza uniforme, si prende la larghezza media se l'edificio affaccia su strade con larghezze diverse, vale la più larga la larghezza si misura dal vivo del muro alle opposte facciate	p.t. + 4 piani massimo l'altezza si misura dal punto più alto del terreno intorno, rispett. dal marciapiede al sommo della cornice se la strada non ha larghezza uniforme, si prende la larghezza media se l'edificio affaccia su strade con larghezze diverse, vale la più larga la larghezza si misura dal vivo del muro alle opposte facciate	p.t. + 4 piani massimo l'altezza si misura dal punto più alto del terreno intorno, rispett. dal marciapiede al sommo della cornice se la strada non ha larghezza uniforme, si prende la larghezza media se l'edificio affaccia su strade con larghezze diverse, vale la più larga la larghezza si misura dal vivo del muro alle opposte facciate L'Autorità ha facoltà di concedere maggiori altezze per edifici monumentali	p.t. e soffitte sono comprese nel n°. dei piani l'altezza massima si misura in asse della facciata dal piano del marciapiede o dal suolo stradale fino al ciglio della gronda o all'orlo superiore del cornicione di coronamento se il pavimento del p.t. è posto a +2mt anche il sotterraneo va computato per edifici monumentali posti su strade con larghezze >20mt il Consiglio municipale può concedere altezze superiori							

Editto sui permessi di Fabbrica 1828

Che quindi innanzi tutti li magazzini, depositi di merci, botteghe, ed in generale tutti li locali a pian terreno delle case da costruirsi, ovvero di quelle che verranno fabbricate dalle fondamenta, debbano essere costrutti a volta, senza distinzione alcuna dell'uso a cui saranno destinati. — In avvenire non si concederanno i permessi di fabbrica se non se verso esatta osservanza della stabilita disciplina; ed a ciò dovrà averli riflesso nella presentazione dei piani di fabbrica da coloro, che desidereranno ottenere i relativi permessi.

Regolamento edile per la città di Trieste e suo circondario 1854

§. XXII. L'altezza del pavimento del piano terreno sul livello dell'adjacente strada dovrà indicarsi accuratamente nel piano di fabbrica. Nel caso che il piano terreno venga destinato ad abitazione il pavimento dovrà avere un'altezza di almeno 6" al di sopra della strada attigua.

§. XX. Tanto nelle case di nuova costruzione quanto in quelle nelle quali si intraprendono dei cangiamenti di fori delle finestre esterne, i serramenti delle finestre stesse dovranno aprirsi nell'interno a meno che la loro altezza dal livello del marciapiedi non risultasse maggiore di 7 piedi. E vietato d'applicare senza speciale permesso del civico Magistrato dei gradini al di fuori della linea delle case, di erigere dei frontoni d'innanzi al pian terreno, d'affiggere delle insegne o dei segnali simbolici indicanti la qualità del traffico, e sporgenti all'in fuori della linea delle case.

Seduta della Dieta Provinciale di Trieste 1881

Art. 30.

Volte.

I sotterranei devono essere per intero coperti a volta della grossezza in chiave non minore di 25 centimetri.

I luoghi a pianterreno non destinati ad uso esclusivo di abitazione devono pure essere costrutti a volta dello spessore minimo di 13 centimetri in chiave.

Queste ultime volte possono essere impostate su travate di ferro.

Seduta della Dieta Provinciale di Trieste 1881

Art. 40.

Sporgense.

Le decorazioni degli edifici o gl'infissi di qualunque genere per l'altezza metri 3 dal suolo non possono sporgere oltre centimetri 20 sul marciapiedi ed anche tali sporgenze sono soggette a concessione dell'Autorità di caso in caso.

Su piazze o vie molto larghe può l'Autorità concedere sporgenze maggiori.

Così possono essere concesse sporgenze maggiori ad un'altezza superiore metri 3, quando stanno in armonia con la decorazione generale dell'edificio.

Legge Edilizia 1888

Art. 23.

Elevazione delle abitazioni a pianterreno.

Le abitazioni a pian terreno devono avere il pavimento elevato almeno metri 0,80 sopra il punto più alto del terreno circostante, rispettivamente del marciapiede.

Sotterranei e spazi al piano terreno, il cui pavimento non abbia la suddetta elevazione, non possono essere destinati ad abitazioni.

Ove nello stesso piano vi siano diverse abitazioni l'una dall'altra indipendenti, l'elevazione del pavimento potrà essere diversa per ogni singola abitazione, purchè sempre risponda alla norma sopra accennata ed al disposto dell'articolo seguente.

Seduta della Dieta Provinciale di Trieste 1881

Art. 23.

Elevazione delle abitazioni a pianterreno.

Le abitazioni a pianterreno devono avere il pavimento elevato almeno M. 1.20 sopra il punto più alto del marciapiede.

Seduta della Dieta Provinciale di Trieste 1883

Art. 23.

Elevazione delle abitazioni a pianterreno.

Le abitazioni a pianterreno devono avere il pavimento elevato almeno M. 1.20 sopra il punto più alto del marciapiede.

Sotterranei e spazi al piano terreno, il cui pavimento non abbia la suddetta elevazione, non possono essere destinati ad abitazioni.

Art. 30.

Volte.

I locali che in tutta la loro altezza stanno al di sotto del livello del marciapiede o del terreno circostante, devono essere per intero coperti a volta della grossezza in chiave non minore di 25 centimetri.

I luoghi a pianterreno, come pure tutti quelli che non stanno in tutta la loro altezza al di sotto del marciapiede o del terreno circostante, non destinati ad uso esclusivo di abitazione, devono pure essere costrutti a volta dello spessore minimo di 10 centimetri in chiave.

Queste ultime volte possono essere impostate su travate di ferro.

Legge Edile 1916

Pianterreni e sotterranei.

§ 55.

Abitazioni e singoli locali abitabili a pianterreno devono avere il pavimento elevato almeno cm 80 sopra il punto più alto del terreno circostante, rispettivamente del marciapiedi, se la pendenza della strada è del 5% o minore.

Per pendenze stradali superiori al 5% la suddetta sopraelevazione potrà essere di soli cm 40.

Locali il cui pavimento non abbia la suddetta elevazione, non possono essere destinati ad abitazione.

Pianterreni ad uso di abitazione, il cui pavimento si trovi ad un'altezza superiore di 2 metri sopra il punto più alto del marciapiedi, vanno considerati per gli effetti della presente legge, quali primi piani.

Ove nello stesso piano vi sieno diverse abitazioni l'una dall'altra indipendenti, l'elevazione del pavimento potrà essere diversa per ogni singola abitazione o per ogni singolo locale della stessa, purchè essa corrisponda alla norma su accennata e sia corrisposto al § 54.

Gli spazi non utilizzati sottostanti ai locali d'abitazione al pianterreno devono essere bene ventilati, pavimentati con materiale impermeabile e protetti di sotto da uno strato di materiale isolante applicato all'impiantito.

Sono assolutamente vietati canali in muratura per qualsiasi liquido o materia sotto locali destinati ad abitazione o a soggiorno di persone; sono ammesse solamente condutture con tubi impermeabili.

Ogni ambiente utilizzabile sopra o sotterra, non destinato ad uso di abitazione, deve essere provveduto di un numero corrispondente di canne di ventilazione.

Locali d'abitazione.

§. 54.

Tutti i locali abitabili o destinati a soggiorno di persone devono avere un'altezza in luce di almeno metri 3,20 ed essere spaziosi e bene aereati ed illuminati direttamente a mezzo di finestre e porte.

Locali al pianterreno destinati al soggiorno di persone e non ad abitazione, devono avere un'altezza in luce di almeno metri 4.

Legge Edilizia 1884

Art. 46.

Cortili, terrazze.

Quando per dare luce diretta a singoli locali di abitazione in una casa si rende necessario un cortile od una terrazza, la minima area di questa corte o terrazza deve essere:

per edifici di pianterreno e due	piani di metri	□	16
" " " e tre	" " "	"	20
" " " e quattro	" " "	"	25

La media larghezza di una corte o terrazza non deve esser minore di un terzo della lunghezza media.

Anche se l'edificio non viene costruito in tutta l'altezza concessa da questa legge, deve su tale altezza calcolarsi l'ampiezza delle corti e delle terrazze.

Cortili o terrazze di dimensioni minori sono tollerate soltanto per dar aria e luce esclusivamente a cessi ed anche allora devono avere almeno metri □ 4.

Legge Edilizia 1888

Art. 46.

Cortili, terrazze.

Quando per dare luce diretta a singoli locali di abitazione in una casa si rende necessario un cortile od una terrazza, la minima area di questa corte o terrazza deve essere:

per edifici di pianterreno e due	piani di metri	□	16
" " " e tre	" " "	"	20
" " " e quattro	" " "	"	25

La media larghezza di una corte o terrazza non deve esser minore di un terzo della lunghezza media.

Per aree di corti o terrazze maggiori di 25 metri □ la larghezza media non potrà essere minore di metri 3.

Cortili o terrazze di dimensioni minori sono tollerate soltanto per dar aria e luce a locali non destinati ad abitazione ed anche allora devono avere almeno metri □ 4.

Legge Edile 1916

Cortili, terrazze e chiostrine.

§ 53.

1. Cortili, terrazze ed altri spazi liberi destinati a dare aria e luce a locali di un edificio, devono essere di regola parte integrante del rispettivo fabbricato.

Spazi liberi i quali non sono parte integrante di un fabbricato o che sono proprietà di terzi, possono essere destinati a formare in parte o per l'intero, anche con carattere di promiscuità, l'area d'un cortile delle dimensioni volute dalla presente legge, semprechè essi sieno gravati tavolarmente a favore dello stabile o degli stabili, cui devono servire, dall'onere di rimanere non fabbricati.

Dovrà però in tali casi essere fatto constatare tavolarmente che la servitù non può venir cancellata, se non col consenso del Magistrato civico e nell'interesse delle disposizioni sopra stabilite. *OTTECA O.*

La divisione di due cortili uniti in promiscuità potrà essere costituita da una cancellata o da un muro di altezza non maggiore di m 4 misurati dal suolo del cortile più basso.

2. Cortili, terrazze ed aree libere, che danno luce a locali di abitazione o di soggiorno a persone o a scale devono avere:

a) in rioni nuovi e quando si tratta di fabbricati che devono sorgere su fondi nudi o su fondi occupati da costruzioni provvisorie o di solo pianterreno anche in rioni esistenti, un'area ed una larghezza minima per case:

	Area minima in m ²	Larghezza minima in metri
di 2 piani	16	4
" 3 "	30	4
" 4 "	45	5
" 5 "	60	6
" 6 "	75	7

b) in rioni esistenti, quando si tratta di fabbriche da costruirsi su aree già occupate da edifici, un'area ed una larghezza minima per case:

	Area minima in m ²	Larghezza minima in metri
di 2 piani	16	4
" 3 "	20	4
" 4 "	30	4
" 5 "	40	5
" 6 "	50	5

Legge Edile 1916

3. Cortili, terrazze ed aree libere di dimensioni inferiori alle sopradette (chiostrine) sono permesse soltanto per dare luce ai locali non destinati ad abitazione o a soggiorno di persone, ed anche in questo caso devono avere un'area ed una larghezza minima per casa:

di 2 piani	4	1,75
" 3 "	5	2,00
" 4 "	6	2,00
" 5 "	8	2,25
" 6 "	10	2,50

Per gli effetti delle disposizioni ad 2 e 3 del presente paragrafo, sono compresi nel novero dei piani tanto il pianterreno quanto le soffitte (vedi § 57). Se il pavimento del pianterreno si eleva più di due metri sopra quello del cortile, anche il sotterraneo va compreso nel novero.

Quando al pianterreno non ci sono altre abitazioni se non quella del portinaio, metà dell'area del cortile può essere utilizzata con costruzioni aventi l'altezza del pianterreno.

Devono in ogni caso restar liberi 16 m² con una minima larghezza di 4 m e le finestre del portinaio devono aver luce su questo spazio libero.

Quando un edificio ad uso d'abitazione o di soggiorno a persone, riceve aria o luce solamente da cortili, o un'ala di fabbrica prospettante un cortile contiene locali abitabili che non fanno parte di abitazioni con stanze su vic, l'area minima dei cortili stessi dovrà essere aumentata di $\frac{2}{5}$ e la minima loro larghezza sarà pure aumentata di $\frac{2}{5}$ rispetto alle misure di cui i punti a) e b).

Se i corpi di fabbrica verso i cortili hanno altezze differenti, per la determinazione dell'area e della larghezza minima dà norma il corpo di fabbrica più alto.

Le cornici principali verso i cortili non devono sporgere più di 40 cm dal vivo della facciata e verso le chiostrine più di 10 cm.

Quando eccedono tali misure, l'area corrispondente alla maggior sporgenza deve venir aggiunta a quella minima del cortile e della chiostrina e della maggior sporgenza deve essere aumentata la loro larghezza minima.

Balconi, ballatoi, pogggiuoli o passaggi scoperti o provveduti solamenti di ringhiera in ferro, sporgenti nei cortili, vanno computati solamente per metà della loro superficie complessiva nell'area minima di cortili o terrazze. Se sono chiusi tanto ai lati che superiormente devono venir aggiunti per intero.

Non sono permesse sopraelevazioni verso cortili, terrazze ed aree libere esistenti, qualora con le medesime venga alterata la proporzione, stabilita dal presente articolo, fra l'altezza del fabbricato e la superficie rispettiva del pozzo di luce, o qualora non esistendo a priori tale proporzione, la sopraelevazione stessa non sorga in ritiro dalle pareti del cortile e della terrazza o dello spazio libero di tanto di quanto importa la loro altezza.

Il suolo dei cortili, delle terrazze e delle aree libere deve essere per intero lastricato od altrimenti pavimentato con materiale a tenuta d'acqua, con la necessaria pendenza e provveduto di regolari smaltitoi a chiusura idrica permanente, per il deflusso delle acque meteoriche.

Se la loro superficie è almeno doppia delle misure stabilite per i fabbricati più alti, la lastricazione può limitarsi solamente ad una zona lungo i lati fabbricati della larghezza minima di m 1,20.

Cortili coperti con vetriate sono permessi solamente, quando la stessa è applicata all'altezza del pianterreno, quando di sotto non vi esistono finestre ai locali di abitazione e se mediante un corrispondente numero di sfiatoi od abbaini è provveduto alla costante ventilazione dello spazio sottostante e se eventuali latrine è corrisposto al § 60.

Chiostrine dell'area inferiore a m² 8 devono essere poste in comunicazione con i vicini cortili o con strada, mediante un canale di ventilazione della sezione di 0,25 m² con il fondo elevato di cm 15 sopra suolo del cortile, rispettivamente del marciapiedi.

Sintesi storica delle norme riguardanti cortili e terrazze

N° PIANI	1884 (=1881, =1883)	1888	N° PIANI	1916					
				RIONI NUOVI		RIONI ESISTENTI		PER LOCALI NON ABITABILI	
	AREA MINIMA	AREA MINIMA		AREA MINIMA	LARGH. MINIMA	AREA MINIMA	LARGH. MINIMA	AREA MINIMA	LARGH. MINIMA
P.T. + 2 PIANI	16 mq	16 mq	2 PIANI	16 mq	4 mt	16 mq	4 mt	4 mq	1,75 mt
P.T. + 3 PIANI	20 mq	20 mq	3 PIANI	30 mq	4 mt	20 mq	4 mt	5 mq	2,00 mt
P.T. + 4 PIANI	25 mq	25 mq	4 PIANI	45 mq	5 mt	30 mq	4 mt	6 mq	2,00 mt
			5 PIANI	60 mq	6 mt	40 mq	5 mt	8 mq	2,25 mt
			6 PIANI	75 mq	7 mt	50 mq	5 mt	10 mq	2,50 mt
NOTE:	 $a \geq b/3$ i cortili su cui affacciano i cessi devono avere una dimensione minima $\geq 4mq$	 $a \geq b/3$ per cortili o terrazze con sup. $\geq 25 mq$ larghezza media = 3 mt. i cortili su cui affacciano locali non abitabili devono avere una dimensione minima $\geq 4mq$	NOTE:	due cortili adiacenti possono essere divisi da un muro o cancellata di altezza $\leq 4 mt.$ misurati dal suolo del cortile più basso piano terra e soffitte sono comprese nel numero dei piani quando il piano terra è posto a +2mt sopra il cortile va computato anche il sotterraneo quando al piano terra c'è la sola abitazione del portinaio, metà cortile può essere occupato con costruzioni aventi l'altezza del pianterreno, ma devono rimanere liberi 16 mq di superficie e 4 mt di larghezza per edifici ad uso abitazione che affacciano solo sul cortile l'area minima e la larghezza minima deve essere aumentata di 2/5 le chiostrine con sup. $\leq 8mq$ devono essere messe in comunicazione con i cortili vicini e con la strada mediante canale di ventilazione di 0,25mq con il fondo elevato di 15cm dal cortile o marciapiede					

Regolamento contro gli incendi 1754

32.^{do} Viene proibito tanto in Città, che nei Borghi di fare i tetti di scandole, o tavole. Similmente

28.^{vo} Viene perciò comandato, che pel' avvenire non venghino fabricate camere nella soffitta. Quelle per altro, che ora si ritrovano, restano permesse, purché siano murate, e con mattoni pavimentate, ma se non fossero assicurate all'intorno con muri, e lastricate di pietre cotte, non vi farà permesso alcun fuocolare, né il farvi fuoco, né pure il tenervi carboni accesi. Perciò viene

Ordinanza contro gli incendi 1801

4.^{to}. È inibito di fare nelle Soffitte in avvenire delle abitazioni, e camere senza permesso; e quando ciò fosse concesso, dovranno le medesime essere murate intorno, e lastricate di tegole, e munite di regolati fuocolari e cammini. Quelle, che già esistono, qualora abbiano le predette cautele, potranno sussistere anche per l'avvenire; in caso diverso, non sarà lecito di farvi fuoco, né con legna, né con carbone.

Seduta della Dieta Provinciale di Trieste 1881

Art. 31.

Soffitte.

Il solaio delle soffitte praticabili deve essere coperto di mattonato continuo od altrimenti pavimentato con materiale resistente all'azione del fuoco.

È vietato di destinare i locali delle soffitte ad uso di abitazione.

Art. 33.

Tetti.

Le tegole non possono essere applicate immediatamente sul legname.

Sono vietati i tetti d'assicelle o di paglia.

Seduta della Dieta Provinciale di Trieste 1883

Art. 31.

Soffitte.

Il solaio delle soffitte praticabili non destinate ad abitazione deve essere coperto di mattonato continuo od altrimenti pavimentato con materiale resistente all'azione del fuoco.

Il pavimento degli spazi destinati ad abitazione deve essere isolato dalle sottostanti travi del tetto mediante uno strato di calcinacci alto 10 centimetri.

Le soffitte abitabili con tetto a una o più pendenze devono avere un'altezza media tale che la superficie della loro minima sezione verticale sia eguale a quella di un rettangolo di egual base e dell'altezza di metri tre.

Le soffitte abitabili non sono comprese nel numero dei piani per gli effetti dell'art. 21.

Art. 33.

Tetti.

Le tegole non possono essere applicate immediatamente sul legname.

Sono vietati i tetti d'assicelle o di paglia.

Legge Edilizia 1888

Art. 31.

Soffitte.

Il solaio delle soffitte praticabili non destinate ad abitazione deve essere coperto di mattonato continuo od altrimenti pavimentato con materiale resistente all'azione del fuoco.

Il pavimento degli spazi destinati ad abitazione deve essere isolato dalle sottostanti travi mediante uno strato di calcinacci alto 10 centimetri.

Le soffitte abitabili devono essere soffittate ed avere un'altezza media di almeno metri 2.50.

Le soffitte abitabili non sono comprese nel numero dei piani per gli effetti dell'articolo 21.

Art. 33.

Tetti.

I tetti dovranno essere coperti con materiali resistenti all'azione del fuoco. Le tegole non possono essere applicate immediatamente sul legname.

Legge Edile 1916

Soffitte.**§ 57.**

S'intendono per soffitte gli spazi compresi fra l'ultimo solaio e il tetto, qualunque sia il sistema di costruzione e l'inclinazione di quest'ultimo.

Le soffitte praticabili non destinate ad abitazioni devono essere pavimentate con materiale resistente all'azione del fuoco e le porte di accesso saranno munite di imposte di legno rivestite internamente di lamiera di ferro su contorni di pietra o ferro.

Non sarà lecito di utilizzare la soffitta a scopo di abitazione se non alle condizioni che i locali corrispondano in generale alle norme del § 54, sieno soffittati in malta, circondati da muri e pareti costruiti

da materiali resistenti all'azione del fuoco e dello spessore minimo di cm 10 escluso l'intonaco e che contro l'utilizzazione di questi locali non vi sia nessun ostacolo in linea igienica.

Le soffitte abitabili devono avere un'altezza media in luce di almeno m 2,80, con altezze minime non inferiori a 2 metri.

Il pavimento degli spazi destinati ad abitazione può essere di legno, eccezione fatta per le cucine ed i cessi, per i quali locali valgono le norme dei §§ 58 e 60; esso però deve venir isolato dalle sottostanti travi con sottoposto ammattonato continuo o con altro materiale resistente all'azione del fuoco.

La costruzione dei soffitti sarà da eseguirsi con materiali cattivi conduttori del calore (piastre di sughero e simili).

I soffitti dovranno essere isolati con una cassa d'aria continua.

Questa disposizione trova applicazione anche per soffitte a tetto orizzontale.

Quando la costruzione del tetto non risultasse tale da garantire convenienti condizioni igieniche agli spazi sottostanti, il permesso di usare i medesimi a scopo di abitazione, si farà dipendere dalla adozione di provvedimenti speciali atti a raggiungere lo scopo.

Legge Edile 1916

Tetti.**§ 76.**

L'orditura dei tetti deve costruirsi in modo che sia eliminata ogni spinta contro i muri.

Le travi dell'orditura di un tetto non devono essere congiunte in qualsiasi modo direttamente con il solaio, ma devono giacere almeno con cm 10 sopra il pavimento della soffitta.

I tetti devono essere coperti con materiali resistenti all'azione del fuoco, riconosciuti tali dal Magistrato civico.

Coperture di tegole (coppi) messe a dritto e rovescio non devono essere applicate direttamente sul legname, ma sopra uno strato di tavelle. Per tegole su embrici non occorrono tavelle.

I tetti di fabbricati a più piani devono possedere un numero corrispondente di aperture d'accesso.

Le coperture di cemento bituminoso devono essere protette superiormente da uno strato di isolamento grosso almeno cm 10. -

Tetti ad inclinazione non usuale saranno forniti di speciali congegni per l'attacco delle corde di sicurezza per gli operai e di ripari per impedire la caduta di materiali ed utensili impiegati nei restauri.

Legge Edile 1916

Aperture di areazione ed illuminazione.**§ 65.**

Sono ammessi abbaini (lucernai) per locali abitabili non prospettanti su facciate, quando non si possibile di provvedere all'areazione ed illuminazione loro con finestre di prospetto.

La superficie illuminante di questi abbaini dev importare almeno $\frac{1}{40}$ dell'area del pavimento e quella di ciascun abbaino non minore di 0,35 m²; i medesimi devono essere provveduti di doppio serramento.

Sintesi storica delle norme riguardanti soffitte e tetti

		1754	1801	1881	1883 (=1884)	1888	1916
SOFFITTE	ABITABILITA'	proibite le camere in futuro	proibite le abitazioni e le camere senza permesso	proibito l'uso ad abitazione	per le abitazioni il pavimento deve essere isolato con strato di calcinacci alto 10cm	per le abitazioni il pavimento deve essere isolato con strato di calcinacci alto 10cm	locali soffittati in malta, muri e pareti spesse 10cm escluso intonaco, pavimento anche in legno eccetto cucine e cessi, ma isolato dalle travi con mattonato continuo
	MATERIALI	le camere esistenti devono essere murate e pavimentate con mattoni	le abitazioni e le camere con permesso devono essere murate e rivestite di tegole e con regolari focolari e camini	per la praticabilità i solai devono essere coperti di mattonato continuo, o pavimentato con materiali resistente al fuoco	per la praticabilità i solai devono essere coperti di mattonato continuo, o pavimentato con materiali resistente al fuoco	per la praticabilità i solai devono essere coperti di mattonato continuo, o pavimentato con materiali resistente al fuoco	pavimento con materiali resistenti al fuoco, porte in legno e lamiera in ferro con contorni in pietra o ferro
	ALTEZZA				h. media= superficie della minima sezione verticale uguale ad un rettangolo di egual base ed altezza di 3mt	le soffitte abitabili devono essere soffittate ed avere un'altezza media di almeno 2,5mt	le soffitte abitabili devono avere altezza media = 2,80mt, altezza minima = 2mt
	ABBAINI						per locali abitabili non prospettanti su facciate sup. illum.= 1/40 dell'area pavimentata, ogni abbaino deve avere doppio serramento e sup. illum.>= 0,35mq
	NOTE:					le soffitte abitabili non sono comprese nel n°. dei piani vedi art. 21	le soffitte abitabili non sono comprese nel n°. dei piani vedi art. 21
TETTI	MATERIALI	proibito realizzare tetti di scandole o tavole		le tegole non possono essere applicate immediatamente sul legname e sono vietati i tetti di assicelle o paglia	le tegole non possono essere applicate immediatamente sul legname e sono vietati i tetti di assicelle o paglia	tetti coperti di materiali resistenti al fuoco, tegole non applicate immediatamente sul legname	travi dell'orditura distanziati di 10cm minimo sopra il pavimento, tetti coperti con materiali resistenti al fuoco, tegole non applicate direttamente sul legname ma su strato di tavelle, per tegole su embrici non occorrono tavelle, coperture in cemento bituminoso devono avere superiori. uno strato di isolamento di 10cm, i tetti di fabbricati a più piani devono avere più aperture di accesso

Seduta della Dieta Provinciale di Trieste 1881

Art. 24.

Altezza delle abitazioni.

Gli spazi destinati ad abitazione devono essere alti almeno metri 3 in luce, e devono inoltre avere almeno una finestra a luce diretta.

Legge Edilizia 1988

Art. 24.

Altezza delle abitazioni.

Ogni spazio destinato ad abitazione, escluse le anticamere, gli anditi, le dispense ed i ripostigli, deve essere alto almeno metri 3 in luce, e avere almeno una finestra o portiera a luce diretta, ed essere soffittato.

Legge Edile 1916

Locali d'abitazione.

§. 54.

Tutti i locali abitabili o destinati a soggiorno di persone devono avere un'altezza in luce di almeno metri 3,20 ed essere spaziosi e bene aereati ed illuminati direttamente a mezzo di finestre e porte.

Locali al pianterreno destinati al soggiorno di persone e non ad abitazione, devono avere un'altezza in luce di almeno metri 4.

Locali di area in pianta inferiore a m² 6, esclusi vani e nicchie, non possono servire di soggiorno a persone.

Anche questi locali qualunque sia la loro destinazione e così pure i corridoi principali e le anticamere devono avere luce e aria diretta almeno da una chiostrina.

In appartamenti che abbiano fino a tre ambienti, compresa la cucina, saranno ammessi corridoi e anticamere senza luce ed aria diretta.

Sono tollerati ripostigli senza aria e luce, quando la loro area in pianta, comprese eventuali nicchie, non superi m² 1,40.

Tutti i locali componenti un'abitazione, anche se non destinati a soggiorno di persone, devono essere soffittati in malta, quando gli impalcati non sieno per la costruzione loro resistenti all'azione del fuoco ed avere le faccie dei muri rivestite di un intonaco liscio.

È riservato all'Autorità di concedere speciali facilitazioni per soffitti artistici.

Locali a soffitto non orizzontale dovranno avere un'altezza congruagliata in guisa che la loro cubicità corrisponda a quella avente per base un'altezza minima di 3 metri.

I soppalchi o dimezzamenti degli ambienti abitabili, affine di ricavarne degli ripostigli saranno permessi solo quando i locali abitabili risultanti soddisfino alle condizioni volute dal presente paragrafo.

Gli ambienti dimezzati non potranno avere una superficie maggiore di $\frac{1}{4}$ della superficie totale dell'appartamento, e dovranno essere in stabile comunicazione con esso.

La divisione di due quartieri deve eseguirsi sempre almeno mediante pareti di mattoni.

Per abitazioni e singoli locali non corrispondenti alle succitate norme, l'autorità farà dipendere la concessione del permesso di fabbrica dalle modificazioni che dovranno essere introdotte nel progetto.

Regolamento contro gli Incendi 1754

32.^{do} Viene proibito tanto in Città, che nei Borghi di fare i tetti di scandole, o tavole. Similmente

33.^{to} Di fabricar di legno le scale, che conducono alle soffitte; e li Contrafattori faranno tenuti di fare non folamente mutare dette scale, ma faran' anche puniti con pene pecuniarie.

Seduta della Dieta Provinciale di Trieste 1881

Art. 34.

Scale.

Le scale degli edifici devono essere costruite per tutta la loro altezza dal sotterraneo al coperto in pietra o altro materiale resistente all'azione del fuoco, con ringhiera egualmente in materiale resistente al fuoco, esclusa qualunque opera in legno ad eccezione dell'appoggiaio.

Gli scalini non possono essere più stretti di 30 centim. compreso il bastone, nè più alti di 18 centim.

Nelle scale a chiocciola gli scalini devono essere larghi nella linea mediana almeno 30 centim. compreso il bastone.

Legge Edilizia 1888

Art. 34.

Scale.

Le scale degli edifici devono essere costruite per tutta la loro altezza dal sotterraneo al coperto in pietra o altro materiale resistente all'azione del fuoco, con ringhiera egualmente in materiale resistente all'azione del fuoco, esclusa qualunque opera in legno, ad eccezione dell'appoggiaio.

Gli scalini non possono essere più stretti di 30 centimetri compreso il bastone, nè più alti di 18 centimetri.

Nelle scale a chiocciola gli scalini devono essere larghi nella linea mediana almeno 30 centimetri compreso il bastone.

Le scale sussidiarie interne che abbiano lo scopo di unire tra loro soltanto due piani, non sottostanno alle prescrizioni di questo o del seguente articolo.

Ordinanza contro gli Incendi 1801

5to. Non verranno ammesse nell'avvenire le scale di legno, che conducono alle soffitte.

Regolamento Edile per la Città di Trieste e suo circondario 1854

§. XXI. Ogni fabbrica deve essere ben solida. Trattandosi della erezione d'un nuovo piano sopra edificio di già esistente si potrà a norma delle circostanze ordinarie che la fabbrica si faccia con muratura in mattoni.

Le scale che si fabbricano di nuovo, o che si rialzano, dovranno costruirsi di pietra da capo a fondo dell'edificio.

Seduta della Dieta Provinciale di Trieste 1881

Art. 35.

Balaustre e ringhiere.

Le balaustre e ringhiere delle scale, dei poggiuoli, ballatoi, ecc. devono essere in pietra o metallo e di un'altezza non minore di centim. 90 con campi non più larghi di 14 centim.

Legge Edilizia 1916

Scale ed ascensori.

§ 63.

In ogni casa di abitazione e in ogni edificio a più piani utilizzabili deve esserci la possibilità di giungere mediante scale dalla via ai singoli alloggi e piani, alle cantine ed alle soffitte.

A seconda dell'importanza, del carattere e dell'ampiezza dell'edificio vi si dovranno costruire anche più scale.

Le scale devono essere contenute in ambienti bene illuminati e ventilati direttamente in ogni piano, non però da chiostrine, a mezzo di ampie finestre, od altrimenti da lucernai.

Saranno da costruirsi per intero in pietra naturale o artificiale, con l'esclusione di qualunque opera in legno.

Eventuali opere di sostegno in ferro saranno da rivestirsi con materiali resistenti all'azione del fuoco.

Scale di legno saranno tollerate soltanto in villini isolati di solo pianterreno e primo piano, qualora la scala stessa costituisca un'opera architettonicamente decorosa, e purchè nello stesso edificio vi sia un'altra scala di pietra.

Ai lati liberi delle scale saranno da applicarsi parapetti continui di materiale resistente all'azione del fuoco, alti non meno di cm 90 e con campi od interstizi non più larghi di cm 13.

Le rampe e i pianerottoli non potranno avere una larghezza minore di m 1,20 misurata dal vivo dello scalino.

Per scale di sotterranei e di soffitte non abitabili la larghezza può essere di metri 0,90.

Gli scalini non possono avere una pedata minore di cm 28 fra i vivi delle fronti, nè un'alzata maggiore di cm 17, eccettuati quelli di rampe che conducono a sotterranei o a soffitte non abitabili.

Nelle scale a chiocciola gli scalini devono avere una pedata di almeno 30 cm a distanza di cm 50 da ogni estremo.

I muri di perimetro di una scala dovranno elevarsi di almeno cm 30 sul coperto dell'edificio. Scale sussidiarie interne che congiungono tra loro locali di due piani diversi, ai quali si può accedere anche dalla scala principale, come pure quelle destinate ad accedere a locali o a terrazze sopra tetto, non sottostanno alle prescrizioni di questo articolo, eccezione fatta per l'altezza dei parapetti.

Di regola le scale devono venir collocate nell'interno dell'edificio; eccezionalmente con riguardo alle condizioni del luogo e del fabbricato l'Autorità potrà permettere che sieno costruite all'esterno.

Per l'impianto, costruzione ed esercizio di eventuali ascensori sarà da chiedersi speciale permesso. Il Consiglio edile principale stabilirà a tale riguardo apposito regolamento, senza effetto retroattivo per gli ascensori esistenti.

Parapetti, balaustre, ringhiere.

§ 79.

I parapetti, le balaustre, le ringhiere di finestre, poggiuoli, ballatoi, terrazze ecc. ecc., devono essere di pietra muratura, cemento o metallo con campi ed interstizi larghi non più di cm 13.

La loro altezza, per finestre deve essere di almeno cm 90, e per ballatoi, poggiuoli, terrazze ecc. ecc., di almeno 1 metro.

Finestre con parapetti di altezza minore della suindicata dovranno essere munite di ringhiera o spranghe fisse nel tratto di altezza mancante.

Regolamento contro gli Incendi 1754

13.^{mo} Le Cucine, dove il pavimento è tavolato, dovranno mutarsi nel termine di quattro settimane dal giorno della Pubblicazione del presente Regolamento; ed in vece di tavole dovranno essere lastricate con pietra cotta, o piana, o pure coperta con malta.

14.^{mo}

Ordinanza contro gli Incendi 1801

6to. Nelle Cucine ed altri luoghi destinati a far fuoco, come pure negli anditi e corridori, per dove viene portato il fuoco, li pavimenti non potranno essere di legno; quelli che sussistono, dovranno essere senza dilazione mutati, sostituendovi il lastrico di tegole o di pietre vive; l'istessa cautela dovrà essere indistintamente osservata, anche rispetto agli buchi, conducenti alle stufe nella circonferenza di tre piedi.

Seduta della Dieta Provinciale di Trieste 1881

Art. 32.

Lastrico nelle cucine.

Le cucine e ogni altro luogo dove si trova un focolare di qualunque sistema devono essere pavimentate in tutta la loro estensione con materiale resistente all'azione del fuoco.

Legge Edilizia 1916

Cucine e lavatoi.

§ 58

Le cucine oltre a corrispondere alle disposizioni valevoli per gli altri locali di abitazione, devono essere provvedute di un focolare di sistema usuale, con relative canne da camino e di un acquaio.

Le cucine ed ogni altro ambiente in cui è collocato un focolare aperto o un forno, devono essere pavimentati in tutta la loro estensione con materiale resistente all'azione del fuoco.

Nelle cucine e nei locali con focolari economici o chiusi, almeno il suolo all'ingiro del focolare deve essere protetto da un simile rivestimento in una larghezza di almeno metri uno.

Detto rivestimento non è richiesto per focolari a gas o elettrici.

La cucina deve avere anche nelle abitazioni più piccole una superficie di almeno 6 m².

I lavatoi devono avere un pavimento a perfetta tenuta d'acqua, pendente verso lo scolo, e lo stesso deve essere munito di smaltitoio (sifone) a chiusura idrica permanente.

Sono permessi di caso in caso cucine e lavatoi anche nei piani terreni, come pure in locali sotterranei purchè sieno debitamente isolati dal terreno circostante.

Seduta della Dieta Provinciale di Trieste 1881

Art. 20.

Materiali.

Il proprietario e il dirigente l'esecuzione dell'opera devono sotto propria responsabilità usare soltanto materiali buoni e di durata.

Seduta della Dieta Provinciale di Trieste 1881

Art. 27.

Spessore dei muri.

Lo spessore dei muri deve essere proporzionato al peso che devono sopportare, alla spinta delle volte, al materiale usato, alla profondità delle stanze, al numero e all'altezza dei piani, e alle costruzioni dei tetti.

In verun caso può un muro essere più sottile di 50 centimetri se in pietra e 35 se in cotto al piano più elevato. Resta riservato all'Autorità di esaminare di caso in caso se le proposte grossezze dei muri corrispondono alle esigenze della solidità e dell'igiene dell'edificio.

Art. 28.

Tramezzi (pareti).

I tramezzi devono avere uno spessore di almeno 15 centimetri ed essere sostenuti da arco in muratura (cinta) o da armatura in ferro.

Non si ammettono tramezzi di legname intonacati.

Art. 29.

Muri divisorii.

Sono muri divisorii nel senso di questa legge quelli che sorgono al confine fra un'edificio e un altro edificio, oppure fra un'edificio e un'area spettanti ad altro proprietario. È indifferente che un tal muro appartenga ad un solo dei confinanti od a tutti e due.

I muri divisorii devono avere la grossezza di almeno 60 cent. in tutta la loro altezza e non devono contenere camini, canne di cesso, d'acquai e legname alcuno.

Quando non ostanto diritti di vicini, è permesso di aprire finestre e di praticar nicchie e porte in questi muri. Le finestre devono per altro essere munite di battenti di ferro posti in lume.

Legge Edilizia 1888

Art. 27.

Spessore dei muri.

Lo spessore dei muri deve essere proporzionato al peso che devono sopportare, alla spinta delle volte, al materiale usato, alla profondità delle stanze, al numero e all'altezza dei piani e alle costruzioni dei tetti.

In verun caso può un muro essere più sottile di 50 centimetri se in pietrame e 35 se in cotto, compreso l'intonaco, al piano più elevato. Resta riservato all'Autorità di esaminare di caso in caso, se le proposte grossezze dei muri corrispondono alle esigenze della solidità e dell'igiene dell'edificio.

Tutti i muri, non esclusi i divisorii, devono venire intonacati anche nella loro faccia esterna, a meno che non siano lavorati in pietra da taglio, oppure in laterizi a commettiture regolari.

Art. 28.

Tramezzi (pareti).

I tramezzi costruiti in mattoni devono avere uno spessore di almeno 10 centimetri, escluso l'intonaco. Nei nuovi edifici e nei piani costruiti a nuovo su edifici esistenti saranno sostenuti da arco in muratura (cinta) o da armatura in ferro.

Sopra le travi possono poggiare direttamente i tramezzi posti in senso trasversale alle stesse.

Tramezzi di legname sono ammessi soltanto in forma di vetriate o a specchiature e possono poggiare direttamente sul pavimento.

Art. 29.

Muri divisorii.

Sono muri divisorii nel senso di questa legge quelli che sorgono al confine fra un edificio ed un altro edificio, oppure fra un edificio e un'area libera.

La complessiva grossezza dei muri divisorii interposti fra due edifici deve importare almeno 60 centimetri in tutta la loro altezza.

I muri divisorii eretti fra un edificio ed un fondo nudo devono avere la grossezza di almeno 30 centimetri in tutta la loro altezza. Tali muri non devono contenere nella grossezza di 60 centimetri, rispettivamente di 30 centimetri, né nicchie, né camini, né canne di cessi o di acquai, né legname alcuno.

Quando non ostanto diritti di vicini, è permesso di aprire finestre e porte in questi muri. Esse devono peraltro essere munite di battenti in ferro.

Spessore dei muri.

§ 67.

Lo spessore dei muri deve essere proporzionato al carico ed alle spinte cui vanno soggetti, al materiale impiegato, alla profondità dei locali ed al sistema costruttivo del tetto e del cornicione:

Le sottoindicate norme si riferiscono a case di abitazione con tetti comuni coperti da tegole a canale (coppi) con altezze e profondità dei locali usuali.

Nell'indicazione dello spessore dei muri non è compresa la grossezza dell'intonaco.

1. Lo spessore dei muri costruiti in mattoni va calcolato in gradazioni di mezzo mattone normale (una testa); perciò non possono venir costruiti muri di mattoni che dello spessore di 2 o più teste.

2. Le dimensioni minime di un muro sono: cm 50 se di pietrame, cm 29 se di mattoni.

3. I muri perimetrali soggetti a carico, devono avere una grossezza, se di pietrame, di cm 50 nel piano di sottotetto, se di mattoni di cm 45 nell'ultimo piano ed in quello eventuale di sottotetto.

4. La grossezza minima dei detti muri perimetrali di pietrame deve aumentare almeno di cm 5 per ogni piano, e quella dei muri perimetrali in mattoni almeno di una testa per ogni 2 piani.

5. I muri interni sorreggenti il tetto dovranno avere per edifici fino a 2 piani compreso il pianterreno una grossezza almeno di cm 50 se in pietrame, e di cm 45 se in mattoni e per edifici di tre o più piani di una grossezza di almeno 60 cm indistintamente.

6. Tutti i muri contenenti canne da camino devono avere uno spessore tale che all'intorno d'ogni canna vi sia uno spessore di muratura in laterizi di almeno cm 15.

7. Muri di chiostrine e avancorpi potranno avere la grossezza minima di cm 50 se in pietrame e di due teste se in mattoni, qualunque sia il numero dei piani della casa.

8. Muri racchiudenti le scale principali di una casa non possono avere una grossezza minore di 50 cm se in pietra e di 45 se in laterizi, non devono contenere nella detta grossezza nè nicchie nè canne da camino.

9. Il corso superiore delle fondamenta dei muri d'uno stabile deve avere una sporgenza (risega) da ogni parte di almeno cm 15.

10. Per i tramezzi (pareti) valgono le norme del § 71.

Resta riservato al Magistrato civico di esaminare di caso in caso se le progettate grossezze dei muri corrispondano alle esigenze della statica e dell'igiene e d'imporre grossezze maggiori.

Tutti i muri, non esclusi i divisori, devono essere intonacati anche nella loro faccia esterna a meno che non sieno lavorati in pietra, a faccia vista o a corsi

regolari, oppure in laterizi a commettiture regolari e stuccate o non sieno rivestite di paramenti speciali.

Lo spessore di eventuali rivestimenti e paramenti, sieno in pietra, in mattoni od in altro materiale, non va computato nello spessore da assegnarsi al rispettivo muro, quando non sieno intimamente collegati colla muratura.

Muri divisori.

§ 68.

Sono muri divisori nel senso di questa legge quelli che sorgono al confine fra un edificio ed un altro edificio; oppure fra un edificio ed un'area di fabbrica ancora libera.

Ogni edificio costruito a nuovo o ricostruito deve avere propri muri divisori indipendenti della grossezza di almeno 50 cm al pianterreno e di 29 cm ai piani superiori escluso l'intonaco, salvo che motivi statici imponessero uno spessore maggiore.

Nel caso di ricostruzione, ove il proprietario debba abbandonare l'area del mezzo o di tutto il muro divisorio preesistente, il comune sarà in obbligo di comperarla al prezzo di stima giudiziaria, qualora non fosse conseguito un accordo amichevole.

Nel prezzo si terrà conto solo dell'area ma non della costruzione.

Ove in seguito il proprietario confinante intendesse ricostruire il proprio edificio, sarà in obbligo di riscattare dal Comune quell'area allo stesso prezzo pagato dal Comune, spese comprese, più il 5% annuo di interesse semplice per il periodo fra l'acquisto e la rivendita.

I muri divisori non devono contenere nella grossezza di cm 50 rispettivamente di cm 29 nè nicchie, nè canne da camino e di ventilazione, nè condutture di cessi e d'acqua, nè legname alcuno.

È permesso di aprire porte e finestre nei muri divisori; se i vicini vi si oppongono, il Magistrato civico procederà colle norme fissate ai §§ 36 usque ad 40.

Tali finestre e porte dovranno esser munite di imposte di metallo o di altro materiale resistente all'azione del fuoco apribili verso l'interno.

Nei muri divisori è vietato l'impiego di mattoni cavi.

I muri divisori oltre il coperto dell'edificio adiacente e quelli isolati devono esser costruiti ed intonacati alla faccia esterna con malta di cemento Portland.

Tramezzi (pareti).

§ 71.

I tramezzi costruiti da mattoni devono avere uno spessore di almeno cm 10 escluso l'intonaco ed essere sostenuti per ogni singolo piano da una trave di corrispondente dimensione, quando si innalzano nel senso delle travi del solaio sottostante.

Tramezzi di legname sono ammessi solamente in forma di vetriate a specchiature.

Tramezzi di materiali diversi o di altro sistema non contemplato nel presente articolo saranno ammessi verso speciale permesso del Magistrato civico di caso in caso.

Esteriore degli edifici.

§ 83.

Le fronti delle case ed edifici in genere su vie o piazze pubbliche o comunque offerti alla pubblica vista, dovranno con speciale riguardo alla loro ubicazione corrispondere alle esigenze del decoro edile cittadino, tanto perciò che si riferisce alla corretta armonia delle linee ornamentali, quanto riguardo ai materiali da impiegarsi nelle opere di decorazione.

La scelta dello stile e dei tipi delle facciate e di qualunque opera esteriore delle medesime resta riservata al proprietario, salvo l'approvazione dell'Autorità, e quando per determinate vie e piazze non fossero stabiliti nel piano regolatore od in base al § 100 tipi e stili speciali, come porticati ecc. ecc.

Qualora parecchi edifici presentino un'unità architettonica, tutti i rispettivi proprietari, in caso di restauri, sono obbligati di procedere in modo che l'uniformità delle facciate e della loro tinta non venga turbata.

I proprietari sono obbligati a mantenere in stato buono e decoroso le facciate compreso gl'infissi dei loro stabili.

Qualunque tinteggiatura è da approvarsi dal Magistrato civico.